

Determinazione n. 67/2011**LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'11 ottobre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Ancona;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge n. 84 del 1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis* comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta relativi agli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maria Luisa De Carli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per gli esercizi 2007, 2008 e 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Ancona l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Maria Luisa De Carli

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA PER GLI ESERCIZI DAL 2007 AL 2009

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. Organi di amministrazione e di controllo. – 3. Personale. - 3.1. Pianta organica e consistenza del personale. - 3.2. Costo del personale. – 4. Incarichi di studio e consulenza. – 5. Pianificazione e programmazione. - 5.1. Piano regolatore portuale (PRP). - 5.2. Piano operativo triennale (POT). – 6. Attività. - 6.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione. - 6.2. Attività autorizzatoria e gestione del demanio marittimo. 6.3. Attività promozionale. - 6.4. Traffico portuale. - 6.5. Opere in materia di sicurezza. – 7. Gestione finanziaria e patrimoniale. - 7.1. Dati significativi della gestione. - 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. - 7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui. - 7.4. Conto economico. - 7.5. Stato patrimoniale. - 7.6. Partecipazioni azionarie. – 8. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007, 2008 e 2009 dell'Autorità portuale di Ancona, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

La precedente relazione, redatta congiuntamente per le 25 Autorità portuali e relativa all'esercizio 2006, è stata deliberata nell'adunanza dell'11 dicembre 2009 ed è pubblicata in Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n.158.

1. Quadro normativo di riferimento

L'Autorità Portuale di Ancona è stata istituita dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale".

Il quadro normativo di riferimento è stato illustrato nelle precedenti relazioni, che si sono soffermate sulle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 266 (finanziaria 2007) nonché sui provvedimenti attuativi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qui si ricorda soltanto che l'art. 1, comma 982, della finanziaria per l'anno 2007, alle Autorità portuali ha attribuito, in aggiunta al gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate (Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni) anche il gettito della tassa erariale (art. 2, comma 1, del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni) e della tassa di ancoraggio (Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni).

La stessa disposizione ha soppresso gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 84 del 1994.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107 (*"Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi"*) la tassa e la sovrattassa di ancoraggio dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio".

La tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state unificate in un unico tributo, denominato "tassa portuale", del quale è stato previsto l'adeguamento graduale nel triennio 2009/2011. Allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani la decorrenza di tale adeguamento è stata differita al 1 gennaio 2012 (legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e sino all'attuazione della loro autonomia finanziaria, di stabilire variazioni in aumento delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle tasse medesime.

Ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, opera una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento

delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

L'art. 4, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8 bis, con il quale è stata prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.

L'Autorità portuale di Ancona per il raggiungimento dei propri fini si avvale di una società partecipata (Holding Porto Ancona S.r.l.) e dal 2011 ha assunto anche la partecipazione diretta in un Consorzio per la formazione logistica intermodale - CFLI, senza scopo di lucro.

2. Organi di amministrazione e di controllo

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994 sono organi delle Autorità portuali il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei titolari degli organi è di quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le modalità di nomina, la composizione e le attribuzioni proprie di ciascun organo. In questa sede ci si limita a fornire alcune informazioni relative alle vicende soggettive di detti organi, ai compensi ad essi attribuiti e alla spesa complessiva.

Il Presidente

L'attuale Presidente è stato nominato con D.M. del marzo 2009¹.

Nel 2007 e nel 2008 il compenso annuo lordo è stato di € 185.048 e nel 2009 di € 205.609.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è composto dal Presidente e da 21 membri. Con deliberazione commissariale del 28 novembre 2007, è stato ricostituito per il quadriennio 2007-2011.

A ciascun componente spetta un gettone di presenza di € 77,47.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra il Segretariato generale al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'attuale Segretario è stato nominato con delibera del Comitato portuale del 19 ottobre 2007. Attualmente esso svolge anche le funzioni di dirigente ad interim dell'area amministrativa.

Il compenso annuo lordo in tutti e tre gli esercizi in esame è stato di € 140.250².

¹ La durata di un quadriennio decorre dalla data di notifica del decreto di nomina avvenuta il 23 marzo 2009.

² Il trattamento economico e normativo attribuito al Segretario generale è quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro della categoria dei Dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000 e successivi accordi integrativi e modificativi applicato al personale dirigente dell'Amministrazione pubblica (deliberazione del Comitato portuale n. 50 del 2 dicembre 2003).

Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori è composto dal Presidente, 2 membri effettivi e 3 supplenti. L'attuale Presidente è stato nominato con D.M. del 3 luglio 2007 e con D.M. del 31 marzo 2008 è stato rinnovato l'incarico dei componenti effettivi.

Spesa impegnata per gli organi

Nel prospetto che segue è riportata la spesa impegnata negli esercizi 2007, 2008 e 2009 per il pagamento delle indennità spettanti agli organi, escluso il Segretario generale (a fini comparativi sono riportati anche i dati relativi al 2006).

(importi in euro)

Esercizio	2006	2007	2008	2009
Indennità e rimborsi al Presidente	282.549	203.944	195.236	214.086
Gettoni di presenza e rimborsi al Comitato Portuale	12.271	15.408	10.667	12.240
Indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori	27.755	28.015	26.082	28.316
Totale	322.575	247.367	231.985	254.642

Nel 2007 e nel 2008 la spesa per i titolari degli organi registra una riduzione rispetto a quella sostenuta nel 2006 (€ 322.575) essendo stata rispettivamente di € 247.367 e di € 231.985, nel 2009 essa torna ad aumentare e sale ad € 254.642. L'andamento della spesa, riscontrato nel triennio in esame, è dovuto essenzialmente alle variazioni dell'indennità e dei rimborsi attribuiti al Presidente.

Negli esercizi 2007 e 2008 sui compensi corrisposti ai titolari degli organi è stata applicata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mentre nel 2009 tale misura non è stata applicata sul presupposto che dovesse essere limitata al 2007 e al 2008. Successivamente, il MEF, con circolare n.32/2009 e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con nota del 7/9/2010 hanno confermato che l'obbligo di applicazione di tale riduzione valeva anche per gli anni 2009 e 2010. L'Autorità portuale, in data 17/12/2010, con nota diretta al Ministero delle Infrastrutture, ha comunicato di aver iscritto le somme da recuperare tra gli accertamenti del bilancio 2010.

Nei pareri espressi sui rendiconti generali delle Autorità portuali per l'esercizio finanziario 2009, il MEF ha imposto il rilascio di un'attestazione sull'avvenuto recupero delle somme erogate in difformità.

La menzionata clausola sull'obbligo di recupero, recepita dal MIT nei provvedimenti di approvazione dei documenti contabili, è stata impugnata innanzi al

Tar del Lazio da numerose Autorità portuali, che – dopo aver ottenuto la sospensiva degli atti impugnati - hanno visto integralmente accolti nel merito i ricorsi avanzati con annullamento degli atti impugnati, ivi compresa la citata circolare MEF n.32/2009 (sentenza TAR Lazio n.04399 del 19/5/2011).

In conseguenza di ciò, il MIT, con circolare in data 23/5/2011, diretta a tutte le Autorità portuali ha ritenuto che "i compensi spettanti agli Organi degli Enti ricorrenti devono essere ripristinati ai valori preesistenti con restituzione di ogni eventuale riduzione o recupero effettuati".

Con specifico riferimento alla problematica generale oggetto della succitata pronuncia giurisdizionale, ai membri del Collegio dei revisori, con D.M. 18 maggio 2009, era stata attribuita nel 2009 una maggiorazione dei compensi, in base ad una interpretazione favorevole della normativa pregressa, ritenuta circoscritta agli anni 2007 e 2008. Successivamente, con nota del Ministero delle Infrastrutture del 4 gennaio 2010, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell' economia e delle finanze, l'attribuzione della suddetta maggiorazione era stata sospesa ed erano stati riconfermati anche per il 2009 e 2010 i compensi corrisposti negli anni precedenti.

Il MIT, con la circolare da ultimo citata, ha comunicato in merito che, a seguito dell'esito dei giudizi predetti, può considerarsi superato anche l'invito a ritenere sospesi gli effetti del D.M. 18 maggio 2009, formulato dallo stesso Ministero vigilante con la nota del 4 gennaio 2010.

Sull'argomento va da ultimo ricordato che, l'art. 6, comma 3 del D.L. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10% dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

3. Personale

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Il vertice amministrativo dell'Autorità portuale è rappresentato dal Segretario generale. Attualmente il Segretario, nominato con delibera n. 20 del 19 ottobre 2007, ricopre anche la funzione di dirigente ad interim dell'area amministrativa (risorse finanziarie, regolamentazione e gestione del territorio).

Nel 2009, con delibera n. 31 del 17 ottobre è stata rideterminata la pianta organica disponendo un aumento del personale a 35 unità (era di 26 unità).

Categoria	Pianta organica 2007 escluso il Segr. Gen.	Personale al 31-12-2007		Personale al 31-12-2008		Pianta organica 2009 escluso il Segr. Gen.	Personale al 31-12-2009	
		t.i.	t.d.	t.i.	t.d.		t.i.	t.d.
Dirigenti	2	2	-	2	-	3	3	-
Quadri A e B	6	6	-	6	-	7	5	-
Impiegati amm.vi /tecnici	15	13	1	12	4	24	18	-
Operatori amm.vi/operativi	1	1	-	-	-	1	-	-
Lavoratori operativi	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	26	22	1	20	4	35	26	-
Personale in esubero **		2		2			2	

** Operai ex Azienda mezzi meccanici dichiarati in esubero ex art. 23 della L. 84/1994.

Nel triennio in esame le unità di personale in servizio sono state costantemente meno di quelle previste in pianta organica. In particolare nel 2008 hanno prestato servizio 20 unità (nel 2007 erano 22) aumentate a 26 nel 2009.

3.2 Costo del personale

Nel prospetto che segue è indicata, per ciascuno dei tre esercizi considerati, la spesa complessivamente sostenuta per il personale, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella dell'esercizio 2006. Ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Costo del personale*(importi in euro)*

	2006	2007	2008	2009
Emolumenti fissi e variabili al Segretario Generale	132.600	140.250	140.250	140.250
Emolumenti fissi al personale dipendente	778.708	827.505	735.898	834.111
Emolumenti variabili al personale dipendente	153.644	237.169	14.603	37.514
Emolumenti al personale non dipendente dall'ente	5.020	0	0	9.799
Indennità e rimborso spese di missione	7.830	4.616	4.788	7.013
Altri oneri per il personale	27.253	32.634	31.672	34.087
Spese per l'organizzazione di corsi	10.576	3.620	3.515	9.167
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	332.764	326.563	402.118	488.529
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	211.835	260.353
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	11.502	15.675
Totale spesa impegnata	1.448.395	1.572.357	1.556.181	1.836.498
Accantonamento per il T.F.R.	80.743	94.643	90.906	93.802
Costo complessivo	1.529.138	1.667.000	1.647.087	1.930.300
Unità di personale a t.i. compreso il Segretario generale	26	25	23	29
Costo medio unitario	58.813	66.680	71.612	66.562

Il triennio in esame registra un incremento del costo del personale, il quale da € 1.667.000 nel 2007 aumenta a € 1.930.300 nel 2009 (€ 1.529.138 nel 2006) attribuibile prevalentemente agli oneri derivanti dal rinnovo della contrattazione aziendale e nel 2009 al maggior numero di unità di personale in servizio.

Il costo medio unitario, rispetto al 2006, aumenta in tutti e tre gli esercizi ma in modo più significativo nel 2008.

4. Incarichi di studio e consulenza

Nel triennio in esame gli incarichi e le consulenze affidati a professionalità esterne hanno comportato la spesa di € 5.380 nel 2007 e di € 4.056 nel 2008 e 2009. Sono stati rispettati i limiti di spesa disposti dalla finanziaria 2006.